APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SPALATO DEL 1926 STIPULATE FRA L'ITALIA ED IL REGNO SERBO-CROATO-SLOVENO

Art. 11 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

Qualora l'ammontare in corone degli interessi arretrati a tutto il 30 giugno 1921 sui crediti ipotecari trasferiti non raggiungesse la somma in corone delle cedole scadute e non pagate fino al 1° luglio 1921 (compresa la scadenza 1° luglio 1921), appartenenti alle lettere di pegno timbrate assunte dall'Ente liquidatore, l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' pagare all'Ente liquidatore la differenza in contanti alla stessa stregua dell'art. 7. Se per lettere di pegno gia' estratte l'Istituto in Spalato avesse pagato cedole dopo il termine di scadenza, gli importi pagati si diffalcheranno a vantaggio dell'Istituto in Spalato nonche' a peso ed in diminuzione del capitale delle rispettive lettere di pegno estratte.

Versione in vigore dal 29 agosto 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione delle Convenzioni di Spalato del 1926 stipulate fra l'Italia ed il Regno Serbo-Croato-Sloveno
Estremi	Legge 29 marzo 1940, n. 1104
Partizione	Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-delle-convenzioni-di-spalato-del-1926-stipulate-fra-l/convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it